

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO DELL'UFFICIO LEGALE DELL'AGENZIA FORESTAS

ART. 1

L'Agenzia FoReSTAS dispone di un Ufficio Legale che con la necessaria autonomia tecnica e senza vincolo di gerarchia con la dirigenza assicura assistenza e patrocinio legale.

ART. 2

L'Ufficio è composto dagli avvocati dipendenti dell'Agenzia iscritti nell'apposito albo speciale per la sua esclusiva tutela, ed è assistito dal personale di segreteria e da altro eventualmente assegnato anche in forma non esclusiva.

Con determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti, adottata su proposta vincolante dell'Amministratore Unico, prima sentito il Direttore Generale, un avvocato dell'Ufficio è nominato responsabile e coordinatore per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Ai fini della nomina, deve tenersi conto dell'anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati, dello specifico *curriculum* professionale, e della categoria e livello di inquadramento.

L'avvocato coordinatore è diretto interlocutore dell'Amministratore Unico e dei Direttori Generale e di Servizio per l'assegnazione, la gestione ed il disbrigo degli affari gestiti dall'Ufficio. Rende periodicamente e su richiesta relazione scritta delle attività dell'Ufficio ed indica le dotazioni necessarie al funzionamento. Organizza il funzionamento interno dell'Ufficio e provvede alla ripartizione ed assegnazione del lavoro secondo competenze, merito ed equità.

ART. 3

All'Ufficio è assicurata la dotazione strumentale utile e necessario all'assolvimento del mandato ed al funzionamento dell'Ufficio, secondo le indicazioni date dall'avvocato coordinatore all'inizio di ogni anno.

ART. 4

L'Ufficio dà consulenza ed assistenza legale all'Amministratore Unico ed ai Direttori Generale e di Servizio assicurando per il tramite dell'avvocato coordinatore pareri informali o scritti, a seconda della forma di richiesta.

I pareri scritti sono firmati dall'avvocato coordinatore o da questi vistati per conoscenza se redatti e firmati da altro avvocato.

I pareri scritti richiesti dai Direttori di Servizio sono inviati per conoscenza all'Amministratore Unico ed al Direttore Generale, e comunque a ciascuno di questi quando l'altro è richiedente.

I pareri dell'Ufficio Legale con scopo defensionale e comunque relativi a contenzioso già instaurato o di possibile instaurazione sono sottratti all'accesso.

ART. 5

Gli avvocati dell'Ufficio assicurano, in forza di specifica procura, il patrocinio nelle cause in cui l'amministrazione è parte attiva o passiva.

La procura è conferita dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale.

L'avvocato coordinatore informa l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale dell'andamento ed esito della controversie; illustra e propone loro le soluzioni processuali più idonee alla migliore definizione.

Nell'esecuzione degli incarichi ricevuti, l'Ufficio richiede direttamente ai competenti Servizi, informandone se opportuno l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale, atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del mandato ed al disbrigo della pratica assegnata.

ART. 6

Per le cause concluse senza soccombenza dell'amministrazione, gli avvocati hanno diritto agli onorari previsti per la professione forense nei limiti di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 37/2018, ed al presente atto.

Per ciascuna causa conclusa con provvedimento, anche non definitivo, che non determini la soccombenza dell'amministrazione, l'Ufficio Legale predispone apposita notula compilata secondo i parametri minimi previsti, in ragione della causa e della sua difficoltà, dal citato D.M. 55/2014, e s.m.i..

Nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a quello stanziato per lo stesso scopo nel bilancio del 2013, gli onorari sono pagati entro l'anno della richiesta con determinazione del Direttore del Servizio degli Affari Generali e Contratti.

Gli onorari, che fanno parte per ogni effetto della retribuzione individuale, sono ripartiti per il 60% tra gli avvocati effettivi procuratori nella causa cui è riferita la notula, e tra questi in parti uguali. Per il restante 40% tra tutti gli avvocati dell'Ufficio in parti uguali.

ART.7

Ferma la necessaria autonomia tecnica, gli avvocati sono tenuti all'osservanza della disciplina propria del pubblico impiego e specifica della figura rivestita. Con la flessibilità legata agli impegni fuori sede e comunque alle scadenze imposte, garantiscono la prestazione lavorativa per il numero di ore richiesto secondo l'inquadramento.

Gli atti di gestione del rapporto di impiego sono adottati dal Direttore Servizio degli Affari Generali e Contratti.